

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 128

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50° anno

9 giugno 2007

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	II <i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2007/C 128/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4605 — Hindalco/Novelis) ⁽¹⁾	1
	IV <i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Consiglio	
2007/C 128/02	Decisione del Consiglio, del 30 maggio 2007, recante nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere	2
	Commissione	
2007/C 128/03	Tassi di cambio dell'euro	4
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI	
2007/C 128/04	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli	5

IT

2007/C 128/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese	10
---------------	---	----

V *Pareri*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


Commissione

2007/C 128/06	Comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/38698 — CISAC ⁽¹⁾	12
---------------	--	----

ALTRI ATTI

Commissione

2007/C 128/07	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	15
2007/C 128/08	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	19



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4605 — Hindalco/Novelis)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/C 128/01)

L'8.5.2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32007M4605. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://eur-lex.europa.eu>)
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2007

recante nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

(2007/C 128/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) I membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sono nominati per un periodo di tre anni.
- (2) Diciotto Stati membri (Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Irlanda, Lettonia, Lituania, Grecia, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Svezia) hanno presentato al Consiglio un elenco di candidati,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari o supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2010:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Stato	Membro titolare	Membro supplente
Belgio	Sig. Michel PASTEEL	Sig.ra Frédérique FASTRE
Repubblica ceca	Sig.ra Kateřina PŮHODOVÁ	Sig.ra Dagmar ZELENKOVÁ
Danimarca	Sig.ra Vibeke ABEL	Sig. Jesper BRASK FISCHER
Germania	Sig.ra Eva WELSKOP-DEFFAA	Sig.ra Renate AUGSTEIN
Irlanda	Sig.ra Pauline MOREAU	—
Grecia	Sig.ra Stamatina Amalia SARRI	Sig.ra Konstantina NANI

Stato	Membro titolare	Membro supplente
Spagna	Sig.ra Luz RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	Sig.ra Cecilia PAYNO DE ORIVE
Francia	Sig.ra Brigitte GRESY	Sig. Dominique THIERRY
Italia	Sig.ra Bianca BECCALLI	Sig.ra Alfonsina RINALDI
Cipro	Sig.ra Elpiniki KOUTOUROUSSI	Sig. Nelson K. NEOCLEUS
Lettonia	Sig.ra Gundega RUPENHEITE	Sig. Kristaps PETERMANIS
Lituania	Sig.ra Vanda JURSENIENE	Sig. Alfredas NAZAROVAS
Lussemburgo	Sig.ra Maddy MULHEIMS-HINKEL	Sig. Serge ALLEGREZZA
Ungheria	Sig.ra Judit CSOBA	Sig. Miklós HADAS
Polonia	Sig.ra Monika KSZENIEWICZ	Sig. Cezary GAWLAS
Portogallo	Sig.ra Maria do CÉU CUNHA REGO	Sig. Pedro DELGADO ALVES
Slovenia	Sig.ra Maruša GORTNAR	Sig. Matjaž DEBELAK
Svezia	Sig.ra Marianne LAXEN	Sig. Lars WITTENMARK

Articolo 2

Il Consiglio nominerà in un secondo il membro supplente in rappresentanza dell'Irlanda.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F. MÜNTEFERING

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 giugno 2007

(2007/C 128/03)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,3349	RON	leu rumeni	3,2841
JPY	yen giapponesi	162,40	SKK	corone slovacche	34,398
DKK	corone danesi	7,4457	TRY	lire turche	1,8022
GBP	sterline inglesi	0,67885	AUD	dollari australiani	1,5870
SEK	corone svedesi	9,3425	CAD	dollari canadesi	1,4261
CHF	franchi svizzeri	1,6475	HKD	dollari di Hong Kong	10,4327
ISK	corone islandesi	85,88	NZD	dollari neozelandesi	1,7756
NOK	corone norvegesi	8,1005	SGD	dollari di Singapore	2,0599
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 242,86
CYP	sterline cipriote	0,5835	ZAR	rand sudafricani	9,7505
CZK	corone ceche	28,420	CNY	renminbi Yuan cinese	10,2187
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3480
HUF	fiorini ungheresi	254,72	IDR	rupia indonesiana	12 154,26
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,6261
LVL	lats lettoni	0,6967	PHP	peso filippino	62,126
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,6970
PLN	zloty polacchi	3,8468	THB	baht thailandese	43,527

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli

(2007/C 128/04)

Numero dell'aiuto: XA 21/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: South West of England

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: South Hams Food and Drink Trade Fair Attendance

Fondamento giuridico: Appendix 5 of the Regional Development Agencies Act 1998.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

2007-2008 9 800 GBP

Totale 9 800 GBP

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità dell'aiuto è pari al 100 % conformemente all'articolo 15 del regolamento.

Data di applicazione: Il regime decorrerà dal 13 marzo 2007.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime avrà inizio il 13 marzo 2007 e si concluderà il 31 marzo 2008. L'ultimo pagamento sarà effettuato non oltre il 30 aprile 2008.

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo settoriale. Il regime permetterà alla South Hams Food and Drink Association di partecipare a fiere commerciali nel corso del festival di Totnes del settembre 2007 e del festival di Dartmouth dell'ottobre 2007 al fine di promuovere i prodotti dei suoi soci (e di altri produttori della zona di South Hams) presso i turisti che visiteranno la regione. I contributi previsti dal regime saranno versati conformemente al disposto dell'articolo 15 del regolamento 1857/2006 e le spese ammissibili riguarderanno la partecipazione a fiere, più specificamente:

- quote di partecipazione;
- spese di viaggio;
- spese sostenute per pubblicazioni;
- affitto di spazi espositivi.

Settore economico: Il regime riguarda la produzione di derrate agricole. Sono ammissibili tutti i sottosettori.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

L'ente ufficiale preposto al regime è:

South West Regional Development Agency
Stirling House
Dix's Field
Exeter EX1 1QA
United Kingdom

L'organizzazione che gestisce il regime è:

Devon Renaissance
7C Cranmere Road
Exeter Road Industrial Estate
Okehampton
Devon EX20 1UE
United Kingdom

Sito web: http://www.ruraldevon.org/updocs/Trade_Fair_Full_Text_Final.doc

www.lovetheflavour.co.uk South Hams Food and Drink Association

In alternativa è possibile consultare il sito web centrale del Regno Unito per gli aiuti di Stato all'agricoltura oggetto di esenzione:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Cliccare sul link «South Hams Food and Drink Trade fair Attendance».

Altre informazioni: Firmato e datato a nome del Ministero dell'ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (*Department of Environment, Food and Rural Affairs*), autorità competente del Regno Unito.

Neil Marr
Agricultural State Aid
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 22/07

Stato membro: Italia

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso agli incentivi automatici di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta

Base giuridica:

- Decreto del ministro dello Sviluppo economico del 16 ottobre 2006 pubblicato sul supplemento ordinario n. 206 alla GURI n. 255 del 2 novembre 2006: «Termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso agli incentivi automatici di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta»
- Comunicato di rettifica del ministero dello Sviluppo economico relativo al decreto 16 ottobre 2006, pubblicato sulla GURI n. 270 del 20 novembre 2006
- Legge 7 agosto 1997 n. 266, art. 8, comma 2 pubblicata sulla GURI n. 186 dell'11 agosto 1997
- Decreto del ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 2001 pubblicato sul supplemento ordinario n. 219 alla GURI n. 197 del 25 agosto 2001: «Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266».

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale concesso alla società: 40 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto: Conformemente al punto 3.1 Tabella 2 dell'allegato A al decreto 30 maggio 2001 e in particolare per la regione Sicilia il 50 % dell'investimento ammissibile mentre per la regione Valle d'Aosta l'intensità dell'aiuto varia da un minimo del 7,5 % ad un massimo del 18 % sulla base della dimensione aziendale e della localizzazione dell'investimento

Data di applicazione: 22 novembre 2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Articolo 7 del Regolamento CE 1/2004. Tipologia di investimenti: iniziative per nuovi impianti, per ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni e riconversione di siti produttivi. Spese ammissibili: impianti, macchinari, attrezzature e servizi finalizzati all'adesione di sistemi di gestione ambientale, all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto, servizi finalizzati alla qualificazione del processo produttivo.

Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del trattato CE.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministero dello Sviluppo economico

Direzione generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese.

Sito Web:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>, selezionando:

- Incentivi alle Imprese
- Aree tematiche — Incentivi alle Imprese
- Normativa (attuazione).

Altre informazioni: La spesa annua indicata è comprensiva della spesa annua prevista dal regime avente la medesima base giuridica e destinato alle PMI non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2004 ma bensì nel Regolamento CE n. 70/2001.

Numero dell'aiuto: XA 28/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: England Catchment Sensitive Farming Capital Grant Scheme 2007-2008.

Fondamento giuridico: Servizio non istituito per legge, a partecipazione volontaria. L'Agriculture Act del 1986 (sezione 1) costituisce il fondamento giuridico per la prestazione di consulenza da parte della pubblica amministrazione in relazione a qualsiasi attività agricola.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1° aprile 2007-31 marzo 2008: 5 milioni di GBP

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è del 60 % a norma dell'articolo 4 del regolamento.

Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 1° aprile 2007.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime inizia a decorrere dal 1° aprile 2007. Il termine per la presentazione delle domande è il 29 giugno 2007 e quello per le richieste di pagamento è il 31 gennaio 2008. L'ultimo versamento agli agricoltori sarà effettuato entro il 31 marzo 2008.

Obiettivo dell'aiuto: Tutela dell'ambiente. Il regime di sovvenzioni in conto capitale per la promozione di attività agricole rispettose dei bacini idrografici in Inghilterra mira ad incoraggiare gli agricoltori ad affrontare il problema dell'inquinamento diffuso delle risorse idriche causato dall'attività agricola in quaranta bacini idrografici prioritari fornendo aiuti a sostegno dei costi di strumenti atti a ridurre tale inquinamento. Favorirà il conseguimento di obiettivi nazionali e internazionali in campo ambientale, e più in particolare quelli fissati dalla direttiva quadro sulle acque. Gli aiuti saranno corrisposti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e saranno considerati ammissibili i costi legati agli investimenti nelle aziende agricole.

Settore economico: Il regime si applica alla produzione di prodotti agricoli. Sono ammessi a fruirne tutti i comparti di questo settore.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ente ufficiale preposto al regime:

Department for Environment, Food and Rural Affairs:
Defra
Water Quality Division
55 Whitehall, c/o 3-8 Whitehall Place
London SW1A 2HH
United Kingdom

Organismo incaricato della gestione:

Natural England
Farm Advice Unit
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge CB2 2DR
United Kingdom

Sito web: Maggiori ragguagli in merito al regime di sovvenzioni in conto capitale per la promozione di attività agricole rispettose dei bacini idrografici in Inghilterra e sulla più ampia «Iniziativa per la promozione, attraverso la prestazione di servizi, di attività agricole rispettose dei bacini idrografici in Inghilterra», nonché il testo integrale del presente documento sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/pdf/state-aid-capitalgrantsscheme.pdf>

<http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/grants/state-aid.htm>

selezionare il menu «State aid» visibile sul lato sinistro della pagina sopra indicata.

In alternativa è possibile consultare il sito Internet del governo britannico per gli aiuti di Stato nel settore agricolo che beneficiano di esenzione al seguente indirizzo:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Cliccare sul link «England Catchment Sensitive Farming Capital Grants Scheme».

Altre informazioni: Informazioni più dettagliate relative ai criteri di ammissibilità e alle norme che disciplinano il regime sono disponibili nei siti web sopra indicati.

Firmato e datato a nome del Ministero dell'Ambiente, dell'Alimentazione e degli Affari rurali (autorità competente nel Regno Unito)

Neil Marr
Agricultural State Aid
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 30/07

Stato membro: Italia

Regione: Sicilia, Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto o nome della Società beneficiaria di un aiuto individuale: Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — FONCOOPER — in relazione alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta di competenza dello Stato centrale in quanto tali regioni non hanno ancora attuato lo specifico decentramento amministrativo.

Base giuridica:

— Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo 2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001)

— Direttiva del ministero Industria, commercio e artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Regime di aiuti: importo annuo totale 5 milioni di EUR.

Intensità massima dell'aiuto: Conformemente all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, l'intensità dell'aiuto non deve superare:

a) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

b) il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni.

Data di applicazione: Come previsto dall'art. 20, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, dopo la conferma della Commissione (entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento della presente sintesi) mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione e la pubblicazione su internet.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti trasparenti alle PMI agricole attive nella produzione primaria per la realizzazione di progetti di investimento in immobilizzazioni materiali, da effettuare dopo la delibera di concessione del finanziamento.

Spese ammissibili (al netto di IVA) riguardanti l'acquisizione di aree e fabbricati, l'esecuzione di opere murarie, l'acquisto, l'ammodernamento e la ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti.

Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione primaria, con le esclusioni di cui agli articoli 1 e 4 del citato Regolamento (CE) n. 1857/2006.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministero dello Sviluppo economico
DG Coordinamento incentivi alle imprese
Ufficio D2
Via Giorgione, 2/b
I-00147 Roma

Organo deliberante: «Comitato di Gestione Foncooper», ai sensi della Convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Ministero Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la Coopercredit SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA., Via Veneto 119, I-00187 Roma)

Sito web: <http://prodotti.bnl.it/pagina.asp?Page=2212>

Altre informazioni: Ogni singolo finanziamento non potrà superare l'importo massimo di 2 milioni di euro nel limite del 70 % degli investimenti ammessi e l'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa (costituiti dalla differenza tra le rate di rimborso calcolate a tasso di mercato e quelle a tasso agevolato applicato al finanziamento) non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, o 500 000 EUR se l'azienda si trova in zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

La spesa annua prevista per il regime di aiuti è comprensiva della spesa annua prevista dal regime avente la medesima base giuridica e destinato alle PMI non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1857/2006, ma bensì nel Regolamento (CE) n. 70/2001.

Numero dell'aiuto: XA 31/07

Stato membro: Italia

Regione: Sicilia, Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto: Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione.

Base giuridica:

Legge 28 novembre 1965, n. 1329

Delibera del comitato agevolazioni MCC del 22.2.2007

Spesa annua prevista nel quadro del regime di aiuto:
10 000 000 EUR

Intensità massima: Contributo in conto interessi pari al 100 % del tasso di riferimento nella Regione Sicilia, e pari al 50 % del tasso di riferimento nella Regione Valle d'Aosta, per l'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, con esclusione degli investimenti di sostituzione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento CE n. 1857/2006, l'intensità agevolativa lorda non potrà superare il:

- 50 % della spesa ammissibile, per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (artt. Da 18 a 20 del Reg. CE n. 1257/1999);
- 40 % della spesa ammissibile per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate.

Data di applicazione: Il regime di aiuto entra in vigore 10 giorni lavorativi dopo l'invio delle presenti informazioni, come previsto dall'art. 20, comma 1, del Regolamento CE n. 1857/2006.

Durata del regime: 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI finalizzato ad agevolare l'acquisto o il leasing delle macchine utensili o di produzione,

nuove di fabbrica, di costo complessivo non inferiore a 516,45 EUR. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio sono ammissibili nel limite complessivo del 15 % del costo della macchina, attraverso contributi in conto interessi pari al 100 % del tasso di riferimento nella Regione Sicilia, e pari al 50 % del tasso di riferimento nella Regione Valle d'Aosta.

Gli investimenti ammissibili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- riduzione dei costi di produzione;
- miglioramento e riconversione della produzione;
- miglioramento della qualità;
- tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

L'importo del finanziamento può arrivare fino al 100 % del programma di investimento per un periodo fino a 5 anni.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Settore o settori interessati: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministero dell'Economia e delle finanze
Via XX Settembre, 97
I-00187 Roma

Sito web:

www.incentivi.mcc.it/sicilia et www.incentivi.mcc.it/vda

Numero dell'aiuto: XA 33/07

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Farming Activities Programme (Programma di attività agricole) (Inghilterra) 2007-2008

Fondamento giuridico: La partecipazione al regime è facoltativa. L'Agriculture Act del 1986 (sezione 1) costituisce la base giuridica per la prestazione di consulenza da parte della pubblica amministrazione in relazione a qualsiasi attività agricola.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 5 aprile 2007-28 marzo 2008: 1 152 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità dell'aiuto è del 100 %.

Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 5 aprile 2007.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime inizia il 5 aprile 2007 e termina il 31 marzo 2008. L'ultimo versamento sarà effettuato il 28 marzo 2008.

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo settoriale. Si tratta di un programma destinato agli agricoltori in attività. Scopo del programma, che consiste in una serie di conferenze, workshop e seminari, è aiutare gli agricoltori a comprendere le problematiche attuali che possono ripercuotersi sulle loro attività, quali la riforma della PAC, l'agricoltura rispettosa dei bacini idrografici e l'introduzione di nuovi sistemi di gestione dell'ambiente. Tali azioni contribuiranno ad accrescere la professionalità del settore.

Gli aiuti saranno corrisposti conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e i costi ammissibili saranno quelli di organizzazione e presentazione di programmi di formazione.

Settore economico: Il regime si applica esclusivamente alle imprese di produzione agricola e possono aderirvi imprese che producono qualsiasi tipo di prodotto agricolo.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ente ufficiale preposto al regime:

Department for Environment, Food and Rural Affairs
Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom

Organismo incaricato della gestione:

Natural England
Land Management & Advisory Services
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge
Cambs CB2 8DR
United Kingdom

Sito web: <http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidFarmingActivities.pdf>

Cliccare su 'Farming Activities Programme (England)'. In alternativa, potete consultate direttamente il sito

<http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm>

Altre informazioni: Informazioni più dettagliate relative ai criteri di ammissibilità e alle norme che disciplinano il regime sono disponibili nei siti web sopra indicati.

Firmato e datato a nome del Ministero dell'Ambiente, dell'Alimentazione e degli Affari rurali (autorità competente nel Regno Unito)

Neil Marr
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 8B 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2007/C 128/05)

Numero dell'aiuto	XA 7011/07		
Stato membro	Italia		
Regione	Friuli Venezia Giulia		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo	Finanziamenti integrativi al PSR per investimenti in aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli		
Base giuridica	Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (articolo 7, comma 152) Delibera di giunta regionale del 16 marzo 2007, n. 571		
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo complessivo:	0,55 milioni di EUR
		Credito garantito	—
	Aiuto singolo	Importo complessivo dell'aiuto	—
		Credito garantito	—
Intensità massima di aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, lettera d) (intensità massima del 40%)		Sì
Data di applicazione	Successivamente al ricevimento della comunicazione da parte della Commissione europea		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 30.6.2008		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori	No	
	Aiuto limitato a settori specifici	Sì	
	Industria carboniera		
	Tutti i settori manifatturieri		
	oppure		
	Siderurgia		
	Costruzione navale		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altre industrie manifatturiere		
	Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Sì	
	Tutti i servizi		
	oppure		
	Trasporti		
	Servizi finanziari		
	Altri servizi		

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Risorse agricole, naturali, forestali e montagna Servizio Investimenti aziendali e sviluppo agricolo	
	via A. Caccia, 17 I-33100 Udine dir.agrifor@regione.fvg.it http://www.regione.fvg.it	
Concessione di aiuti singoli di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE

**Comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio
nel caso COMP/38698 — CISAC**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 128/06)

1. INTRODUZIONE

1. Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione — qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le parti interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare — può decidere di rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l'intervento della Commissione non è più giustificato. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4 dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2. SINTESI DEL CASO

2. Il 4 aprile 2003 la Music Choice Europe plc («Music Choice») ha presentato una denuncia contro la Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori («CISAC»). La denuncia riguarda un contratto-tipo in materia di diritti di esecuzione pubblica fra le società di gestione collettiva dei diritti che sono membri di CISAC. Precedentemente, il 30 novembre 2000, il gruppo RTL («RTL») aveva presentato una denuncia contro la GEMA, la società di gestione collettiva tedesca che amministra i diritti d'autore su opere musicali e cinematografiche per conto dei suoi membri e di terzi. La denuncia della RTL riguarda il rifiuto della GEMA di concedere una licenza comunitaria al gruppo RTL per tutte le sue attività di trasmissione musicale. I due casi, analoghi nella sostanza, sono stati riuniti nel caso «CISAC».
3. CISAC è l'associazione internazionale delle società di gestione collettiva degli autori e propone un contratto-tipo di rappresentanza reciproca fra i membri per la gestione dei diritti di esecuzione pubblica. Le altre parti in causa sono le società di gestione collettiva operanti nel SEE elencate di seguito: AEPI (Grecia), AKKA-LAA (Lettonia), AKM (Austria), ARTISJUS (Ungheria), BUMA (Paesi Bassi), EAU (Estonia), GEMA (Germania), IMRO (Irlanda), KODA (Danimarca), LATGA (Lituania), PRS (Regno Unito), OSA (Repubblica ceca), SABAM (Belgio), SACEM (Francia), SAZAS (Slovenia), SGAE (Spagna), SIAE (Italia), SOZA (Slovacchia), SPA (Portogallo), STEF (Islanda), STIM (Svezia), TEOSTO (Finlandia), TONO (Norvegia) e ZAIKS (Polonia).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GUL 1 del 4.1.2003, pagg. 1).

4. Il 31 gennaio 2006 la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti fondata sull'articolo 81 del trattato CE e sull'articolo 53 dell'accordo SEE a CISAC e alle società di gestione collettiva SEE ed ha fornito l'accesso al fascicolo della Commissione. La comunicazione degli addebiti costituisce la valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003.
5. Conformemente alla valutazione preliminare, due categorie di clausole del contratto-tipo CISAC e dei contratti di rappresentanza reciproca tra società di gestione collettiva sollevano dubbi in relazione alla compatibilità con l'articolo 81 del trattato CE e l'articolo 53 dell'accordo SEE. Si tratta della «clausola di affiliazione» e della «clausola territoriale»:
 - 1) la «clausola di affiliazione»: fintantoché è in vigore il contratto di rappresentanza reciproca, nessuna delle due società di gestione collettiva contraenti può, senza il consenso dell'altra, accettare come membro alcun membro dell'altra società né alcuna persona fisica, azienda o impresa che abbia la nazionalità di uno dei paesi nei quali opera l'altra società.
 - 2) La «clausola territoriale»: gli utilizzatori commerciali possono ottenere una licenza soltanto dalla società di gestione collettiva locale. Ciò risulta da due diverse clausole. Innanzitutto, la rappresentanza reciproca avviene su base esclusiva per il territorio rispettivo delle società di gestione collettiva (in appresso: la «clausola di esclusiva»). In secondo luogo, comunque la licenza concessa è limitata al territorio nazionale della società di gestione collettiva, anche per la diffusione via internet, la ritrasmissione via cavo e, con talune eccezioni, la trasmissione via satellite (in appresso: la «limitazione territoriale»).
6. I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno espresso il loro punto di vista nelle risposte scritte e nel corso di un'audizione svoltasi il 14, 15 e 16 giugno 2006. Successivamente, CISAC e un numero considerevole di società di gestione collettiva hanno proposto gli impegni oggetto della presente comunicazione.

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

7. La maggior parte degli interessati ha dichiarato di non condividere la valutazione preliminare della Commissione; ha tuttavia proposto di rispettare una serie di impegni destinati a ovviare ai problemi individuati dalla Commissione. Gli impegni, che riguardano i diritti di esecuzione, sono proposti da CISAC e dalle seguenti società di gestione collettiva: AEPI, AKM, ARTISJUS, BUMA, GEMA, IMRO, LATGA-A, PRS, SABAM, SACEM, SGAE, SIAE, SPA, SOZA, STEF, STIM, TEOSTO e TONO (le «società firmatarie»).
8. Gli impegni, di cui si riporta una breve sintesi, sono pubblicati integralmente in lingua inglese sul sito web della Direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.
9. Riguardo alle «clausole di affiliazione», CISAC propone in relazione alla rappresentanza reciproca tra società SEE di non raccomandare — e le società firmatarie propongono di eliminare dagli accordi di rappresentanza conclusi con un'altra società di gestione collettiva SEE — clausole identiche, analoghe o aventi gli stessi effetti della clausola in merito alla quale la Commissione ha espresso dubbi, entro 30 giorni dalla data della notifica a CISAC e alle società firmatarie della decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003.
10. Riguardo alle «clausole territoriali», CISAC propone di non raccomandare la concessione di diritti esclusivi tra società SEE e le società firmatarie propongono di eliminare dagli accordi di rappresentanza conclusi con un'altra società di gestione collettiva SEE qualsiasi clausola identica, analoga o avente gli stessi effetti della clausola di esclusiva, al più tardi entro 30 giorni dalla data di notifica a CISAC e alle società firmatarie della decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003.

11. Inoltre, riguardo alla limitazione territoriale, le società firmatarie si impegnano a: 1) dare in licenza direttamente su tutto il territorio SEE il proprio repertorio di diritti di esecuzione a servizi internet, via satellite e/o via cavo, e/o a 2) dare mandato, a determinate condizioni, a ciascuna società firmataria che soddisfa taluni criteri qualitativi a concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio relative ai diritti di esecuzione per servizi internet, via satellite e servizi di ritrasmissione via cavo. Per quanto riguarda internet gli impegni proposti riguardano tutti i siti web transfrontalieri accessibili all'interno del SEE. Per quanto riguarda la trasmissione via satellite, le società di gestione collettiva ubicate entro la zona di *up-link* della trasmissione o nella quale i consumatori finali rappresentano il target economico dell'emittente avranno la possibilità di concedere una licenza per la pertinente zona coperta da licenza all'emittente che sfrutta un canale su base multiterritoriale. Per i servizi di ritrasmissione via cavo di una trasmissione via satellite, potrà concedere una licenza per le ritrasmissioni via cavo non soltanto la società di gestione collettiva dello Stato membro in cui è ubicato l'operatore via cavo ma anche la società di gestione collettiva che concede la licenza all'emittente. Ciò non si applica qualora una società di gestione collettiva offra una licenza globale per le ritrasmissioni via cavo per tutti i canali trasmessi a una tariffa indipendente dal numero dei canali ritrasmessi oppure qualora un operatore via cavo abbia l'obbligo giuridico di rifatturare al consumatore finale la royalty relativa alla licenza di ritrasmissione via cavo. Fatto salvo quanto sopra, gli impegni non impediscono alle società firmatarie di escludere dalla rete di contratti di rappresentanza reciproca i servizi internet, via satellite e/o via cavo. Ciascuna società firmataria darà esecuzione agli impegni al più tardi entro sei mesi, per quanto riguarda il servizio internet, e entro nove mesi, per quanto riguarda i servizi via satellite e di ritrasmissione via cavo, dall'adozione della decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003.
12. Tutte le società firmatarie che soddisfano taluni criteri qualitativi avranno la possibilità di rilasciare le licenze multiterritoriali e multirepertorio sopradescritte. I criteri qualitativi sono elencati esaustivamente negli impegni proposti e si riferiscono in particolare alle tariffe, alle detrazioni, all'infrastruttura amministrativa, alle capacità tecniche, alla trasparenza e alle norme in materia di distribuzione.

4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

13. Fatte salve le conclusioni di un test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 che dichiari vincolanti gli impegni riassunti ai punti precedenti e pubblicati sul sito web della Direzione generale della Concorrenza.
14. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla pubblicazione del presente invito. I terzi interessati sono invitati inoltre a trasmettere una versione non riservata delle proprie osservazioni, nella quale i segreti commerciali e altri punti riservati siano eliminati e sostituiti, a seconda dei casi, con una sintesi non riservata o con l'indicazione «[segreto commerciale]» o «[riservato]». Ogni richiesta legittima sarà presa in considerazione.
15. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/38698 — CISAC, per posta elettronica all'indirizzo (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax [al numero (32-2) 295 01 28] o per posta, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Antitrust
B-1049 Bruxelles

ALTRI ATTI

COMMISSIONE

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 128/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**«PANE DI MATERA»****CE N.: IT/PGI/005/0372/27.09.2004****DOP () IGP (X)**

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma
Tel.: (39) 06 481 99 68
Fax: (39) 06 42 01 31 26
e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Associazione

Nome: Associazione per la promozione e valorizzazione del pane di Matera
Indirizzo: Via XX Settembre, 25
I-75100 Matera
Tel.: (39) 0835 33 54 27
Fax: (39) 0835 33 54 27
e-mail: —
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto

Classe 2.4 — Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria — Pane

⁽¹⁾ GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

4. *Disciplinare*

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1. Nome: «Pane di Matera»

4.2. Descrizione: Prodotto ottenuto utilizzando esclusivamente semola di grano duro i cui quantitativi devono essere in linea con i seguenti parametri: Glutine % Valore ≥ 11 ; Indice di giallo Valore ≥ 21 ; Umidità % Valore $\leq 15,50$; Ceneri % s.s. Valore ≤ 2 % s.s.. Almeno il 20 % delle semole utilizzate deve provenire da ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo, coltivate nel territorio della provincia di Matera. Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati. Si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori all'interno del pane del diametro variabile da 2-3 mm. fino anche a 60 mm.), un sapore e un odore estremamente caratteristici.

All'atto dell'immissione al consumo il «Pane di Matera» IGP presenta le seguenti caratteristiche

Composizione di 100 g di Pane di Matera

	Intervallo di variabilità
Proteine ⁽¹⁾	8,2÷8,3
Glucidi	51,3÷53,4
di cui fibra (totale)	2,9÷3,7
Grassi	1,0÷1,2
Ceneri (% s.s.)	2,24÷2,51

⁽¹⁾ Il tenore proteico è determinato come «sostanze azotate totali», moltiplicando il tenore in azoto per il coefficiente di trasformazione pari a 5,7.

Caratteristiche sensoriali dei campioni di Pane di Matera

Descrittori sensoriali	Compresi tra
Crocantezza della crosta	4.8 e 5.7
Odore acido	1.3 e 1.6
Odore di bruciato	3.2 e 4.3
Sapore acido	1.3 e 2.0

Volume specifico delle forme e velocità di indurimento della mollica di campioni di Pane di Matera nel corso di sette giorni di conservazione.

Campioni di pane	Volume specifico (dm ³ /kg)	Durata/giorno consistenza ⁽¹⁾
A	4,44 b	1,70
B	3,80 ab	1,57
C	3,70 a	3,08
D	3,64 a	3,77

⁽¹⁾ La consistenza della mollica è stata valutata dalla sua durezza, misurata come forza (N) necessaria per comprimere del 25% la parte centrale di una fetta di 25 mm di spessore.

Relativamente all'aspetto visivo il «Pane di Matera» si presenta di forma a cornetto oppure a pane alto, con pezzatura da 1 o 2 kg, con spessore della crosta di almeno 3 mm e con mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione.

- 4.3. Zona geografica: La zona di produzione comprende tutto il territorio della Provincia di Matera.
- 4.4. Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione del grano, dei molini, e dei produttori, nonché la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
- 4.5. Metodo di ottenimento: Il processo produttivo è sinteticamente il seguente: la produzione del Pane di Matera I.G.P. ha inizio con la preparazione del lievito madre (lievito naturale), con 1 Kg. di farina W 300, 250 gr. di polpa di frutta fresca matura tenuta prima a macerare in acqua (250-300 cl.), posto in un cilindro di yuta, attendendo che raddoppi di volume tra 10 e 12 ore a 26-30 °C. All'impasto è aggiunto farina in quantità pari al peso ottenuto più il 40 % di acqua, ripetendo i rinnovi, consistenti in semola ed acqua, svariate volte fino all'ottenimento di un impasto che lieviti in 3-4 ore. Il lievito madre può essere utilizzato al massimo per 3 rinnovi.

Gli ingredienti per la produzione del Pane di Matera I.G.P. sono: Semola di grano duro 100 Kg, Lievito madre 20-30 Kg., Sale 2.5-3 Kg., Acqua 75-85 lt.. Sono messi nell'impastatrice e lavorati per un tempo compreso tra 25-35 minuti. Dopo l'impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per 25-35 minuti, coprendolo con tele di cotone o lana, per ottenere lievitazione e temperatura omogenee. Successivamente si costituiscono e si pesano le preforme di 1,2 Kg e di 2,4 Kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale di 1 e 2 Kg, con valori che possono variare in un intervallo del 10 %. Queste preforme, modellate manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti su tavole di legno, ricoprendole con una tela di cotone. Dopo una lievitazione finale per 30 minuti, le preforme si mettono a cottura in forni a legna, usando essenze legnose autoctone oppure a gas. Il confezionamento, per mantenere le caratteristiche di tipicità del «Pane di Matera», è effettuato o con microforato plastico, in parte colorato ed in parte trasparente per dare visibilità al prodotto, o con carta multistrato finestrata, anch'essa atta ad evidenziare il pane e garantire la conservabilità per un periodo di almeno una settimana.

Tutte le fasi dalla preparazione fino al confezionamento del prodotto, sono effettuate nella provincia di Matera, per garantire la rintracciabilità e il controllo del prodotto e mantenere le sue qualità.

Tale scelta nasce dalla necessità di assicurare che tra la fase di preparazione e quella di confezionamento intercorra, come da tradizione, un brevissimo periodo di tempo, tale da garantire la conservazione di tutte le specificità del pane e dalla necessità di assicurare un controllo immediato e diretto sulle modalità di confezionamento, che in nessun modo devono contrastare con la preparazione del prodotto e alterarne la specificità e qualità.

Ove infatti il prodotto non venisse confezionato con immediatezza se ne comprometterebbe la conservabilità di 7-9 giorni, caratteristica questa specifica del prodotto.

I soggetti che intendono produrre la I.G.P. «Pane di Matera» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'U.E.

- 4.6. Legame: L'ambiente di produzione del Pane di Matera incide profondamente sulle sue caratteristiche e sulle sue peculiarità in quanto influisce sulla composizione qualitativa dei lieviti naturali che vengono utilizzati per la panificazione, sull'attitudine alla panificazione delle semole ottenute dai frumenti coltivati nella «Collina materana» grazie alle caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità media di 350 mm annui e temperature medie comprese tra 5.7 e 24.1°C), sulla produzione di essenze legnose utilizzate nei tradizionali forni a legna che esaltano il profumo e l'odore caratteristici del prodotto.

Grazie all'opera ed alla creatività dell'uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con le esigenze di vita e di cultura, il «Pane di Matera» è il prodotto tipico di una ben delimitata area geografica ed è espressione autentica della civiltà contadina materana oltre che primaria risorsa economica.

La reputazione di cui gode l'I.G.P. «Pane di Matera» è indiscutibilmente già presente ed è legata alla combinazioni dei fattori produttivi nell'area di produzione e non richiede ulteriori dimostrazioni. Il prodotto è conosciuto e apprezzato proprio per le sue specifiche caratteristiche che lo rendono unico. I consumatori, perciò, lo riconoscono sul mercato.

Gli elementi che comprovano l'origine e la specificità del «Pane di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al regno di Napoli ed oltre. Già nel 1857 risultano essere presenti a Matera quattro «maestri di centimoli», cioè quattro mulini. In ogni famiglia contadina, in ogni casa, c'era sempre un mortaio, scavato nella pietra che serviva per la molitura familiare del grano. Il primo mulino industriale comparve nel 1884, aveva circa 50 operai e una sirena che indicava l'inizio e la fine della giornata lavorativa. In quei tempi lontani in ogni famiglia ci doveva essere un forno privato al servizio della singola famiglia o di un gruppo di famiglie. In seguito nacquero i forni pubblici, cui le famiglie portavano, da cuocere, ognuna il proprio pane «fatto» in casa. Ogni forno era scavato nella roccia ed ermeticamente chiuso. Dentro ardeva la legna prevalentemente di macchia mediterranea che aveva ed ha il profumo tipico. Le donne, sistemato il proprio pane e mentre il fornaio chiudeva ermeticamente la bocca del forno, tornavano a casa. Dopo circa tre ore il portellone veniva rimosso e si tiravano fuori forme alte e rotonde dal colore dell'oro e da profumo inconfondibile che le donne ritiravano riconoscendole dal marchio con le iniziali del proprio capofamiglia posto sul pane prima dell'infornata. Nel 1857 Pietro Antonio Ridola contava undici forni; negli anni 1959-55 se ne contavano circa quindici. La cittadinanza materana non si è allontanata dal culto del pane nemmeno quando, a partire dagli anni 1969-70, sono nettamente migliorate le condizioni di vita e, come base alimentare, sono subentrati altri cibi facendo vincere così la tradizione, la cultura e la qualità. La tracciabilità è garantita dall'istituzione di un elenco dei panificatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: IS.ME.CERT
Indirizzo: Centro Direzionale Isola G1
I-80143 Napoli
Tel.: (39) 081 787 97 89
Fax: (39) 081 604 01 76
e-mail: info@ismecert.it

4.8. Etichettatura: Le etichette da apporre sulle confezioni conterranno le diciture «Indicazione Geografica Protetta» e «Pane di Matera» e il logotipo, da utilizzare in modo inscindibile con l'I.G.P.. Il simbolo grafico è costituito da un'icona orizzontale ovale il cui contorno superiore è delineato dalla dicitura: PANE DI MATERA.

Il contorno inferiore è delineato dalla dicitura: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA. All'interno dell'icona vengono raffigurati, in primo piano, due fasci di grano duro legati singolarmente, di colore giallo, e, dietro, in prospettiva, la Civita di Matera con il campanile della Cattedrale sullo sfondo. All'indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» è consentita, se il prodotto è stato cotto in forno a legna, l'aggiunta della dicitura «pane cotto in forno a legna».



Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 128/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«TINCA GOBBA DORATA DEL PIANALTO DI POIRINO»

CE N.: IT/PDO/005/0357/03.08.2004

DOP (X) IGP ()

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1. *Servizio competente dello Stato membro*

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo: Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 481 99 68

Fax: (39) 06 42 01 31 26

e-mail: qpa3@politicheagricole.it

2. *Associazione*

Nome: Associazione produttori della tinca gobba dorata del pianalto di Poirino

Indirizzo: Via Cesare Rossi, 5
I-0046 Poirino (TO)

Tel.: (39) 011 945 01 14

Fax: (39) 011 945 02 35

e-mail: —

Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. *Tipo di prodotto*

Classe 1.7.: Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

4. *Disciplinare*

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1 Nome: «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino»

⁽¹⁾ GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

4.2 Descrizione: La denominazione «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» distingue gli esemplari, allo stato fresco, ossia non trasformato, della specie Tinca (Tinca tinca) allevati, nati e cresciuti, nell'area geografica individuata al successivo paragrafo 4.3, e aventi le seguenti caratteristiche morfologiche:

- Livrea: giallo dorata, dorso curvo e gibboso
- Pelle: colorazione viva, brillante e lucente grigio-grafite o verde opalino sul dorso e giallo dorato sui fianchi, lo spessore della pelle deve essere minimo e non superiore a 1 mm, eventuali segni, lesioni o abrasioni cutanee sono ammesse purché cicatrizzate o derivanti solo dall'azione di pesca o da predazione
- Muco cutaneo: trasparente e ben aderente alla pelle, percettibile solo al tatto
- Occhio: brillante, vivido, lucente, convesso, cornea trasparente e pupilla nera, bulbo giallo o aranciato.
- Branchie: colore rosso vivo o roseo, umide, prive di muco, di limo, di parassiti o corpi estranei in genere
- Squame: aderenti alla pelle, lucide, iridescenti, dorate
- Corpo: rigido e sodo, leggermente elastico, resistente al tatto, non flaccido e molle,
- Odore: tenue, fragrante di acqua dolce, non acre o sgradevole e forte di pesce, assolutamente non di fango o erba o di sostanze organiche
- Visceri: leggermente turgidi, brillanti e lisci con sfumature madreperlacee, non avvizziti e afflosciati, di odore non sgradevole o disgustoso e assolutamente non di fango o erba
- Peritoneo: trasparente, brillante, inodore e aderente alla carne,
- Muscolatura: elastica e soda, di colore generale bianco roseo e rossa nei muscoli delle pinne, inodore e comunque non odora di fango o erba.

Relativamente alle caratteristiche organolettiche le carni della «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» si presentano tenere, morbide, abbastanza compatte, scarse di grassi e di conseguenza prive di sapori e odori sgradevoli quali fango, limo o erba; presentano sapore di pesce tenue e delicato, non deciso come il pesce di mare.

4.3 Zona geografica: I territori dei Comuni di Poirino (TO), Isolabella (TO), Cellarengo (AT), Pralormo (TO), Ceresole d'Alba (CN) sono compresi totalmente nella zona di produzione. Sono parzialmente compresi nella zona di produzione i Comuni di Carmagnola, Villastellone, Santenna, Riva presso Chieri, Bandisero d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfrè, S.Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommaria Perno, e Dusino S. Michele, Valfenera, Bottigliera D'Asti, S.Paolo Solbrito, Villanova d'Asti.

4.4 Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli stagni e dei produttori, nonché la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento: Gli avannotti, che sono immessi nelle peschiere anche associati a riproduttori e tinche di taglia intermedia, vengono lasciati crescere fino al raggiungimento della taglia desiderata. La Tinca Gobba del Pianalto di Poirino è rigorosamente allevata in monocultura. La pezzatura prodotta varia dalla taglia da consumo, al novellame da ripopolamento, ai riproduttori. La tinca si alleva sia negli stagni in argilla esistenti e sia in nuovi bacini in argilla, purché realizzati entro i limiti della zona di produzione. L'approvvigionamento idrico può essere effettuato:

- da acque meteoriche
- da acque superficiali
- da acque profonde generalmente mediante captazione a falda.

Unitamente agli stagni, realizzati in argilla, già in uso sarà possibile la realizzazione di nuovi invasi anch'essi in argilla, poiché al fine di mantenere inalterate le caratteristiche cromatiche della tinca gobba dorata, non sono ammessi stagni dotati di totale impermeabilizzazione artificiale o realizzati con materiale diverso dall'argilla del Pianalto. Onde evitare forme di inquinamento dovute alle pratiche colturali dei terreni circostanti sarà realizzata una fascia di inerbimento perimetrale degli stagni della larghezza minima di 5 metri; nella suddetta fascia tampone è fatto divieto dell'uso di sostanze diserbanti. Per ottenere la disponibilità di novellame sono ammessi la selezione e l'incrocio di riproduttori. Sono ammesse sia la riproduzione naturale sia la riproduzione artificiale. L'alimentazione in allevamento sarà favorita mediante pratiche di fertilizzazione naturali dei bacini al fine di ottenere zooplankton per lo svezamento e la crescita degli avannotti. In seguito, durante la fase di ingrasso, si potrà fare ricorso a sistemi di integrazione alimentare, preparati con alimenti non derivati da farine di carne e non derivati da organismi geneticamente modificati, nei quali il tenore proteico, opportunamente distribuito tra proteine di origine vegetale e animale, non superi il 45 % del peso. I soggetti che intendono produrre la Denominazione d'Origine Protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'U.E.. Le operazioni di condizionamento devono avvenire nella zona indicata al punto 4.3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo del prodotto ed essenzialmente in considerazione della natura altamente deteriorabile e della delicatezza delle produzioni ittiche, al fine di evitare la contaminazione e di garantire la conservazione delle caratteristiche organolettiche e qualitative.

- 4.6 Legame: La «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino», contrariamente agli esemplari di Tinca degli altri areali geografici, non denota al gusto e all'olfatto il sapore di «fango» o «erba» e le carni sono tenere. Questa peculiarità è direttamente determinata dal tipo di gestione delle peschiere che da sempre viene attuato nel Pianalto di Poirino. Queste ultime infatti si distinguono da ambienti simili perché in esse il fondo melmoso non riesce a formarsi con continuità e la massa d'acqua presenta condizioni estremamente variabili per gran parte della stagione produttiva, impedendo l'instaurarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dei «blooms» algali.

Si comprende quindi perché nelle peschiere del Pianalto di Poirino, adibite all'allevamento della Tinca, difficilmente si sviluppino popolazioni stabili e consistenti di Cianoficee e di conseguenza si capisce perché le carni dei pesci non acquisiscano quel caratteristico sentore che, non a caso, i francesi definiscono «limon», di fango appunto.

Il Pianalto di Porino risulta isolato rispetto alle acque superficiali scendenti dalla catena alpina e le falde freatiche si trovano al di sotto della coltre diluviale, le precipitazioni nella zona sono scarse (700 mm/anno) e le ristrette dimensioni del bacino imbrifero convogliano velocemente a valle le acque di scorrimento. La particolare struttura argillosa e planondulata dell'Altopiano di Poirino si presta naturalmente alla ritenuta di acque superficiali; gli abitanti sono intervenuti sul territorio costruendo dighe di ritenuta in grado di fornire acqua a scopo irriguo, che si sono adattate in pieno anche per l'allevamento delle tinche. Il paesaggio rurale era ed è ancora contraddistinto da un gran numero di piccole e grandi peschiere ricavate spesso nelle vicinanze di abitazioni e borgate. In questi invasi da sempre si allevano le tinche, sia come fonte suppletiva di proteine sia come prodotto da commercio. In passato gli invasi venivano utilizzati contemporaneamente come cave d'argilla, per l'abbeveraggio del bestiame, per l'irrigazione e quant'altro, l'acqua ristagnava durante tutto l'anno e, pur soggetta a carico organico, forti variazioni di livello, di tenore d'ossigeno e di temperatura, permetteva comunque la sopravvivenza della Tinca, il pesce che meglio si adatta a queste condizioni limite. La maggior parte delle peschiere è distribuita sul territorio del comune di Poirino, ma molte altre, per un totale di circa 400 invasi, si trovano in tutto il Pianalto e imprimono al paesaggio una nota veramente caratteristica. Nelle tinche provenienti da allevamenti in peschiera del Pianalto di Poirino non si avverte quel sapore di fango più o meno intenso che normalmente accompagna le carni delle tinche di risaia o provenienti da fiumi o laghi siti in terreni meno dotati di quelli del Pianalto. Questi particolari fattori pedoclimatici uniti alla secolare opera dell'uomo nel definito processo produttivo contribuiscono a conferire alla Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino caratteristiche peculiari capaci di rendere questa produzione unica nel suo genere. Il consumo di questo eccellente prodotto tipico avviene generalmente sul posto presso alberghi e trattorie che assorbono la quasi totalità della produzione.

Il collegamento tra i fenomeni geologici, che hanno contraddistinto la formazione dell'Altopiano di Poirino e la comparsa di specie ittiche, ad esse coeve, permettono di considerare la *Tinca tinca* una specie autoctona già diffusa o in via di diffusione, a partire dal periodo Pleistocene medio-inferiore appartenente all'era Neozoica. La presenza della Tinca gobba dorata nel Pianalto di Poirino, come pesce allevato e di apprezzato valore alimentare ed economico, è comprovata da documenti risalenti al XIII secolo; addirittura tra le tante gabelle che affliggevano la popolazione rurale di Ceresole d'Alba, una imponeva la consegna di quantitativi variabili di tinche. In periodi relativamente recenti si hanno notizie molto precise: ad esempio nella raccolta «Studi geografici su Torino e il Piemonte»-aa. Vv ed. Ciappichelli 1954 — uno degli autori, Natale Veronesi, dedica all'allevamento della Tinca il fascicolo:

«Le peschiere del Pianalto di Poirino e la loro utilizzazione ittica». Tra le tante curiosità descritte, il Veronese parla di pescatori professionisti, usi a gestire anche le altrui peschiere con contratti di mezzadria e d'affitto; questa attività professionale non esistendo nell'Altopiano fiumi importanti per produzione ittica, era giustificata dalla rendita delle sole tinche. D'altronde, consultando le «Consegne del sale» di Poirino si individuano già dal 1775 cinque famiglie di pescatori, che evidentemente ottenevano le loro entrate dall'allevamento e dalla vendita delle tinche. L'attività di pesca professionale, intendendo in tal senso l'allevamento delle tinche, si è protratta nei secoli e solo recentemente, verso l'inizio degli anni ottanta, è del tutto scomparsa come attività a tempo pieno, rimanendo presente come attività accessoria a quella agricola. Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto l'organismo di controllo terrà un elenco di produttori, degli stagni di allevamento e dei condizionatori.

4.7 Struttura di controllo:

Nome: CERTIQUALITY
Indirizzo: via Gaetano Giardino, 4
I-20123 Milano
Tel.: (39) 02 80 69 171
Fax: (39) 02 86 46 52 95
e-mail: certiquality@certiquality.it

4.8 Etichettatura: Il prodotto sarà commercializzato in contenitori e sacchetti monouso recanti:

- la dicitura «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino»
- il disegno della Tinca femmina con la testa rivolta a sinistra.
- la dicitura: «Denominazione d'Origine Protetta — D.O.P.».

L'etichettatura prevede inoltre la dicitura distintiva del produttore e/o dell'azienda produttrice del prodotto, le cui dimensioni non potranno essere superiori a $\frac{1}{2}$ delle diciture sopra elencate. Sulle etichette verrà riportato il logo grafico e la dicitura le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nel disciplinare.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

- il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica
 - gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e da vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n. 510/2006.
-